

**OGGETTO: PRESA D'ATTO INDIRIZZI APPLICATIVI DELLA REGIONE CAMPANIA ESTENSIONE DELLA DURATA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio Demanio e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

**IL DIRIGENTE SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E MERCATO RELAZIONA**


La Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 622 del 29/12/2020, ha deliberato indirizzi applicativi in merito all'estensione della durata delle concessioni demaniali marittime

Nelle premesse la suddetta deliberazione ha richiamato la successione normativa e giurisprudenziale relativa alla complessa vicenda della concessioni demaniali e per la precisione:

a) il combinato disposto degli artt. 42 del D. Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 e dell'art. 105, comma 2, lett. l), D. Lgs. n. 112/1998, stabilisce in capo ai Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;

b) l'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 25/2010 – come modificato dall'art. 34 *duodecies*, del D.L. 18.10.2012, n. 179, inserito in sede di conversione dalla L. n. 221/2012, nonché dall'articolo 1, comma 547 della legge n. 228/2012 e dall'articolo 1, comma 291 della legge n. 147/2013 il quale ha stabilito che *"nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto"* il termine di durata delle indicate concessioni in essere al 31.12.2009 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020;

c) i rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea, decisi con la sentenza del 14 luglio 2016, nelle cause riunite C-458/14 (*Promoimpresa srl*) e C-67/15 (*Mario Melis e altri*), la quale, oltre a confermare che le concessioni demaniali marittime di cui alle predette cause rientrano, in linea di principio, nel campo di applicazione dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (cd. "Direttiva servizi"), ha ritenuto: che l'art. 12 di tale Direttiva deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale *"che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati"*; che l'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale *"che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo"*;

d) l'art. 24, comma 3-*septies*, del decreto Legge n.113/2016 (*"Misure finanziarie urgenti per gli Enti territoriali e il territorio"*), convertito dalla legge n. 160/2016, che ha disposto che *"Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25"*; 

e) la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*), che all'articolo 1, commi 675 ss. ha previsto: ai commi da 675 a 677: *"al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane (...), in un'ottica di armonizzazione delle normative europee"*, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio con cui dovranno essere *"fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime"*; ai commi 680 e 681 che *"I principi ed i criteri tecnici ai fini dell'assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime sono definiti"* con un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi successivamente alle attività di cui ai commi 676 ss. e che, sulla base di tali principi e criteri tecnici saranno *"assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge"*; al comma 682: *"Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale"*; al comma 683: *"Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali ri-*



sorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale";

f) ancora la predetta deliberazione regionale n. 622/2020 rileva che non è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 675, della citata legge n. 145/18, relativo alla definizione dei termini e delle modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali, né è stata adottata alcuna circolare interpretativa condivisa da parte dei Ministeri competenti e diretta a fornire indirizzi univoci in ordine alle fattispecie di concessioni rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi 682 e 683 della predetta legge;

g) ancora, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7874/2019, pronunciandosi su di un ricorso in ottemperanza ad esso sottoposto, ha ritenuto, tra l'altro, che "la disapplicazione (rectius, non applicazione) della norma nazionale confliggente con il diritto eurounitario, a maggior ragione se tale contrasto è stato accertato dalla Corte di giustizia UE, costituisca un obbligo per lo Stato membro in tutte le sue articolazioni e, quindi, anche per l'apparato amministrativo e per i suoi funzionari, qualora sia chiamato ad applicare la norma interna contrastante con il diritto eurounitario" e che pertanto "anche la più recente proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 2033, provocata dall'articolo unico, comma 683, l. 30 dicembre 2018, n. 145 (...) è coinvolta, con le conseguenze del caso, nel ragionamento giuridico sopra esposto (...)";

#### **RILEVATO CHE**

- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, all'articolo 182, comma 2, prevede che: «2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario»;

#### **RILEVATO INOLTRE CHE**

a. la legge del 27 novembre 2020, n. 159 di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00182), ha introdotto, dopo l'articolo 3 del citato decreto legge, l'art. 3-bis, rubricato "Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza";

b. il richiamato art. 3 bis stabilisce quanto segue: "All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

"2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2".

#### CONSIDERATO CHE

- lo scorso 3 dicembre 2020 la Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora all'Italia in merito al rilascio di autorizzazioni relative all'uso del demanio marittimo per il turismo balneare e i servizi ricreativi (concessioni balneari), in quanto lo Stato italiano non ha dato attuazione a quanto stabilito dalla Corte di giustizia con la sentenza del 14 luglio 2016 e da allora ha ulteriormente prorogato le autorizzazioni vigenti fino alla fine del 2033 e ha vietato alle autorità locali di avviare o proseguire procedimenti pubblici di selezione per l'assegnazione di concessioni, violando il diritto dell'Unione. La Commissione ritiene che la normativa italiana, oltre a essere incompatibile con il diritto dell'UE, sia in contrasto con la sostanza della sentenza della CGUE, crei incertezza giuridica per i servizi turistici balneari, scoraggi gli investimenti in un settore fondamentale per l'economia italiana e già duramente colpito dalla pandemia di coronavirus e causi infine una perdita di reddito potenzialmente significativa per le autorità locali italiane
- la situazione della normativa attualmente in vigore è di assoluta precarietà, e nei prossimi mesi sarà verosimilmente oggetto di modifica e/o di integrazioni o chiarimenti;
- il decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, prevede che le concessioni conservano validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza dovuto alla crisi epidemiologica da Covid-19, il cui termine è attualmente fissato al 31 gennaio 2021;
- come più volte chiarito dalla Corte costituzionale (*ex multis*, sent. n. 1/2019), la durata delle concessioni di beni demaniali marittimi, anche rispetto al tema della proroga, attiene alla materia della concorrenza, la cui disciplina è riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, in quanto i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni di beni del demanio marittimo devono necessariamente essere stabiliti nel rispetto dei principi eurounitari di libera concorrenza e di libertà di stabilimento, corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale *ex art. 117, 2° comma, lettera e)* della Costituzione

**TUTTO CIÒ PREMESSO** la deliberazione regionale ha preso atto che le concessioni demaniali marittime vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 145/2018 conservano la loro validità, anche in ragione di quanto stabilito dal decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 e pertanto, ad oggi, fino al 3 maggio 2021, riservandosi di fornire ulteriori indirizzi applicativi, entro la scadenza del predetto periodo sulla base delle determinazioni che, *medio tempore*, saranno eventualmente assunte dal legislatore statale.

**CONSIDERATO CHE** il Comune è sub-delegato per le funzioni amministrative delegate alla Regione per l'utilizzazione turistica e ricreativa delle aree del litorale marittimo e delle aree del demanio marittimo immediatamente prospicienti il mare nel rispetto delle leggi regionali contenenti vincoli sul territorio (Legge Regionale n. 54/1980 e combinato disposto degli artt. 42 del D. Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 e dell'art. 105, comma 2, lett. l), D. Lgs. n. 112/1998).

**RITENUTO CHE** è opportuno e necessario adeguarsi ai suddetti indirizzi applicativi regionali anche al fine di tutelare gli interessi dell'Ente Comune il quale, titolare delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, da un lato viene sollecitato dai concessionari a convalidare l'estensione della durata delle concessioni demaniali marittime prevista dalla legge; dall'altro, qualora i giudici amministrativi o penali stabilissero l'illegittimità di tali estensioni disapplicando la norma statale, vista anche la giurisprudenza che si sta formando nel merito, potrebbe essere chiamato a rispondere, sia in sede penale sia in sede civile e/o amministrativa per la rifusione di risarcimenti di eventuali danni subiti per la violazione del cosiddetto principio del legittimo affidamento.

#### PROPONE

in linea con gli indirizzi forniti dalla regione Campania con Deliberazione di Giunta n. 622 del 29/12/2020 e per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto che le concessioni demaniali marittime vigenti alla data di entrata in vigore della legge 145/2018 conservano la loro validità, anche in ragione di quanto stabilito dal decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato

di emergenza da Covid-19 e pertanto, ad oggi, fino al 3 maggio 2021, nelle more di ulteriori indirizzi operativi della regione Campania e dell'evoluzione della incerta situazione normativa e giurisprudenziale;


2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti ed indiretti sul bilancio dell'Ente per l'esecuzione del presente provvedimento

3. di demandare al Servizio Demanio la ricognizione delle istanze pervenute in relazione al rinnovo delle predette concessioni per il relativo riscontro;

4. di trasmettere per opportuna conoscenza la presente delibera al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMANIO

Dott. Gennaro di Mauro



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Paola Valvo



**IL SINDACO E L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA**

**VISTO** e fatto proprio il documento istruttorio e la proposta del Dirigente del Settore Assetto del Territorio Attività Produttive e Mercato – Servizio Demanio

**RITENUTO** per i motivi riportati nel predetto documento e che vengono condivisi, di deliberare nel merito

**RITENUTO** dover proporre alla Giunta la presa d'atto degli indirizzi applicativi della Regione Campania sull'estensione della durata delle concessioni demaniali marittime

**PROPONGONO ALLA GIUNTA**

**APPROVARE** e ritenere parte integrante del presente provvedimento quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente trascritta e per l'effetto:

1. di prendere atto che le concessioni demaniali marittime vigenti alla data di entrata in vigore della legge 145/2018 conservano la loro validità, anche in ragione di quanto stabilito dal decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 e pertanto, ad oggi, fino al 3 maggio 2021, nelle more di ulteriori indirizzi operativi della regione Campania e dell'evoluzione della incerta situazione normativa e giurisprudenziale;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti ed indiretti sul bilancio dell'Ente per l'esecuzione del presente provvedimento

3. di demandare al Servizio Demanio la ricognizione delle istanze pervenute in relazione al rinnovo delle predette concessioni per il relativo riscontro;

4. di trasmettere per opportuna conoscenza la presente delibera al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

prof.ssa Giuliana Di Fiore



IL SINDACO

dott. Nicola Pirozzi



**PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE**

Il Dirigente del Settore Assetto del Territorio Attività Produttive e Mercato ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE

Arch. Paola Valvo



Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00 da atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti ed indiretti sul bilancio dell'Ente per l'esecuzione del presente provvedimento

RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

Dott.ssa Lara Avitabile



DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI ad interim

Dott. Ssa Maria Rosaria Petrillo

